Non costituisce modifica sostanziale di un impianto a biogas l'adeguamento della razione di alimentazione dell'impianto alle nuove disposizioni di legge

T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II 20 gennaio 2021, n. 70 - Massari, pres.; Pedron, est. - Società agricola Trenzano Agroenergia s.r.l. (avv. Onofri) c. Comune di Trenzano (avv. Gorlani).

Ambiente - Società agricola che svolge attività cerealicola e zootecnica (bovini da latte) - Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione) su un terreno aziendale classificato in zona agricola e in zona agricola di rispetto ambientale - Richiesta di variazione dell'impianto a biogas - Adeguamento della razione di alimentazione dell'impianto alle nuove disposizioni di legge - Modifiche sostanziali - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società agricola ricorrente svolge attività cerealicola e zootecnica (bovini da latte) nel Comune di Trenzano.
2. In data 24 settembre 2016 la ricorrente ha avviato la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 3 marzo 2011 n. 28, nonché secondo le direttive regionali di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della DGR 18 aprile 2012 n. 9/3298, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione) su un terreno aziendale classificato in zona agricola e in zona agricola di rispetto ambientale.
3. Si tratta più precisamente di un impianto a biogas con potenza elettrica pari a 300 kW e potenza termica pari a 779 kW, alimentato con reflui (liquame e letame bovino) e biomasse vegetali (insilato di mais), e abbinato a un impianto SBR per l'abbattimento dell'azoto.
4. L'abilitazione è stata rilasciata dal Comune con provvedimento del responsabile dell'Area Servizi Tecnici di data 28 ottobre 2016, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui la riduzione dell'altezza massima a 10,50 metri sia per i fermentatori/postfermentatori (dai 13,50 metri di progetto) sia per le strutture delle vasche di stoccaggio (dai 12,20 metri di progetto).
5. In data 6 aprile 2019 la ricorrente ha chiesto, a mezzo PEC e non attraverso la piattaforma MUTA, l'approvazione della modifica della razione utilizzata per l'alimentazione dell'impianto. La variante era motivata dalla necessità di rendere l'impianto conforme ai requisiti previsti dall'art. 1 comma 954 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per l'accesso ai nuovi incentivi pubblici (alimentazione "*per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto*").
6. La richiesta è stata dichiarata improcedibile con provvedimento del responsabile dell'Area Servizi Tecnici di data 29 aprile 2019 (non impugnato), in quanto presentata al di fuori della piattaforma MUTA e comportante modifiche sostanziali, che avrebbero richiesto il coinvolgimento anche di altre autorità.
7. La ricorrente ha ripresentato l'istanza, questa volta attraverso la piattaforma MUTA, in data 3 maggio 2019. Nella relazione accompagnatoria (v. doc. 10 della ricorrente) si afferma che l'unica modifica (non sostanziale) riguarda la razione utilizzata per l'alimentazione dell'impianto. Viene infatti eliminata completamente la matrice di origine vegetale, in quanto "*le aziende conferenti all'impianto biogas, oggi, hanno un numero di animali sufficiente per poter consentire un'alimentazione esclusivamente a liquami, prodotti dagli animali stessi costituenti l'allevamento delle aziende*".
8. Il responsabile dell'Area Servizi Tecnici, con provvedimento di data 20 maggio 2019, ha dichiarato l'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza a causa dell'introduzione di modifiche sostanziali (separatore solido/liquido per l'abbattimento dei volumi di digestato; impianto SBR per l'abbattimento dell'azoto; conduttura per il convogliamento del liquame). Nella prospettazione del Comune, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione unica, trattandosi di impianto non ancora realizzato.
9. Contro il provvedimento di data 20 maggio 2019 la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando il travisamento della situazione di fatto, in quanto non vi sarebbero né modifiche sostanziali, né altre ragioni ostative.
10. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, ed eccependone la tardività per mancata impugnazione del provvedimento di data 29 aprile 2019.
11. Questo TAR, con ordinanza n. 28 del 18 gennaio 2020, ha accolto la domanda cautelare.
12. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare:

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

(a) preliminarmente, si ritiene che il ricorso sia ricevibile e ammissibile, in quanto la ripresentazione dell'istanza in data 3 maggio 2019 può essere qualificata, in via interpretativa, come richiesta di autotutela. La ricorrente non solo ha corretto l'errore nella scelta del mezzo di inoltro dell'istanza, ma ha precisato il contenuto della stessa, mettendo in Comune nella condizione di poter valutare l'effettivo contenuto delle variazioni introdotte al progetto;
(b) d'altra parte, la motivazione del provvedimento del 20 maggio 2019 non è meramente confermativa. La situazione dell'impianto è stata presa in considerazione nella sua interezza, ed è stato attribuito rilievo anche alla circostanza che in quel momento i lavori non fossero ancora iniziati. Il secondo provvedimento ha quindi sostituito il primo;
(c) nel merito, la tesi del Comune, secondo cui vi sarebbero modifiche sostanziali, non appare condivisibile. In realtà, per gli impianti a biogas si possono definire modifiche sostanziali solo quelle desumibili *a contrario* dall'art. 5 comma 3 del Dlgs. 28/2011, ossia le variazioni della potenza termica installata e del combustibile rinnovabile utilizzato;
(d) nello specifico, la finalità della modifica era l'adeguamento della razione di alimentazione dell'impianto alle nuove disposizioni di legge, oltre che l'introduzione di un'ulteriore azienda agricola conferente, con il relativo percorso stradale fino all'impianto. Né la potenza termica installata (779 kW) né il combustibile rinnovabile (biogas) sono stati oggetto di variazione. Gli elementi rilevati dal Comune (separatore solido/liquido per l'abbattimento dei volumi di digestato; impianto SBR per l'abbattimento dell'azoto) si riferiscono a componenti dell'impianto che erano già inserite nel progetto autorizzato (v. tavole 2-A, 8-A – doc. 3 e 4 della ricorrente). Anche la rete di convogliamento del liquame era già stata autorizzata (v. doc. 12 della ricorrente);
(e) non essendovi modifiche sostanziali, non era neppure necessario il coinvolgimento di altre autorità. Gli aggiustamenti non sostanziali del progetto, nel quadro dell'abilitazione già rilasciata, rientrano nella competenza comunale;
(f) la materiale inesistenza della struttura non rende improcedibile l'istanza di variazione dell'impianto, essendo evidente l'esigenza per i privati di progettare ed eseguire i lavori in modo da poter ragionevolmente accedere agli incentivi pubblici;
(g) l'istanza presentata dalla ricorrente non mette in discussione, neppure implicitamente, le prescrizioni edilizie e di altro genere contenute nel provvedimento di abilitazione, che dunque rimangono ferme e incontestate. Gli uffici comunali possono, per ragioni di chiarezza, ribadirle in esito all'esame dell'istanza di variazione dell'impianto. Non è invece corretto fare rinvio a queste prescrizioni, estranee all'oggetto dell'istanza, per individuare, come adempimento presupposto, l'integrazione degli aspetti edilizi e paesistici del progetto.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che l'importo ivi indicato è comprensivo delle spese già liquidate nella fase cautelare.
15. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13 comma 6-*bis*.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) condanna il Comune a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l'importo di € 3.000, oltre agli oneri di legge;
(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it